

Riduzione e criteri di scelta del personale

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento collettivo - riduzione e criteri di scelta del personale - esuberi raggruppati in diverse graduatorie - criterio di scelta - esigenze tecnico produttive ed organizzative – individuazione dei singoli lavoratori da licenziare - utilizzo di sotto criteri riconducibili alle esigenze suddette - illegittimità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23041 del 26/09/2018

>>> In tema di licenziamento collettivo, il criterio delle esigenze tecnico produttive può essere utilizzato per la creazione di graduatorie anche trasversali tra i vari settori, in considerazione delle professionalità fungibili, ma il medesimo parametro non può essere poi invocato nuovamente, in relazione alle singole graduatorie, nello specifico attraverso l'utilizzo di sotto criteri variabili fra una graduatoria e l'altra - come il titolo di studio e la coerenza del profilo professionale con la riorganizzazione post ristrutturazione - perché la selezione dei lavoratori da licenziare verrebbe effettuata senza il rispetto dei criteri di oggettività e trasparenza.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23041 del 26/09/2018